

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

**che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese**

(2013/639/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

## A. APERTURA

- (1) Il 16 febbraio 2013, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi senza saldatura dell'Unione europea («il denunziante»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm; la denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto e del pregiudizio notevole da esse derivante sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (3) La Commissione ha informato dell'apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, i produttori dell'eventuale paese di riferimento, gli importatori noti, i distributori e altre parti notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (4) Il denunziante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i distributori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

## B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (5) Il denunziante ha ritirato la denuncia con una lettera del 9 settembre 2013 inviata alla Commissione.
- (6) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (7) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (8) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio diverso dall'acciaio inossidabile, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99, è chiuso.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 45 del 16.2.2013, pag. 3.